




Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VCO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI COMUNALI
E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione CC n. 12 in data 30 maggio 2022

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Nella Veca



INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi e criteri
- Art. 3 Requisiti tecnici
- Art. 4 Convocazione
- Art. 5 Partecipazione alle sedute
- Art. 6 Accertamento del numero legale
- Art. 7 Svolgimento delle sedute
- Art. 8 Sedute in forma mista
- Art. 9 Regolazione degli interventi
- Art. 10 Votazioni
- Art. 11 Verbali
- Art. 12 Protezione dei dati personali
- Art. 13 Norme finali

COMUNE DI
MANTOVA



Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili ovvero in casi di necessità e urgenza.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

- a) pubblicità;
- b) trasparenza;
- c) tracciabilità dei verbali.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'assemblea;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale o suo delegato abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Sindaco o suo sostituto nei casi previsti dalla legge convoca le sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale mediante comunicazione a ogni componente. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale o eventualmente il vice Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione, o a comunicazione successiva, deve essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del

giorno, si osservano le norme previste dal vigente Statuto comunale.

3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene;
6. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del componente medesimo.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche anzidette è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti, nel caso di seduta cosiddetta mista, sia i componenti presenti in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco o suo sostituto, secondo le prescrizioni dello Statuto.

3. Lo stesso Sindaco o suo sostituto assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco o suo sostituto può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede in seconda convocazione ovvero in altra seduta. Il Sindaco o suo sostituto può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta si osservano le prescrizioni del vigente Statuto comunale.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco o suo sostituto si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai componenti e l'ottenimento dei pareri necessari.

6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile nei termini fissati dal vigente Statuto comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco o suo sostituto invita i componenti a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei componenti che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità dello Statuto.

2. Il Sindaco o suo sostituto può autorizzare interventi da parte di funzionari o di altri soggetti invitati al Consiglio comunale, alle Commissioni comunali e alla Giunta Comunale in relazione a determinati argomenti.

3. I componenti ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco o suo sostituto, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco o suo sostituto pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
3. a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
4. Il Sindaco o suo sostituto, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco o suo sostituto. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco o suo sostituto può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri o Assessori collegati, ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale.

Art. 11 **Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - l'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco o suo sostituto, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della segreteria comunale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo componente di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 12
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e della Giunta Comunale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 13
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto e alle normative di legge vigenti.

